

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

14/05/2020, n. 816

Il Direttore generale di questa Azienda U.L.S.S. dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R. 30 dicembre 2015 n. 191, integrato con D.P.G.R. 30 dicembre 2016 n. 157, coadiuvato da:

Direttore amministrativo

Direttore sanitario

Direttore dei servizi socio-sanitari

- Dott.ssa Annamaria Tomasella

- Dott. Livio Dalla Barba

- Dott. George Louis Del Re

ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO

RECEPIMENTO DELLA GARA REGIONALE PER LA FORNITURA TRIENNALE, SUDDIVISA IN 3 LOTTI, DI SISTEMI PER DIALISI PERITONEALE DOMICILIARE CONTINUA (CAPD), DIALISI AUTOMATIZZATA (APD) E SACCHE, IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO.

OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA GARA REGIONALE PER LA FORNITURA TRIENNALE, SUDDIVISA IN 3 LOTTI, DI SISTEMI PER DIALISI PERITONEALE DOMICILIARE CONTINUA (CAPD), DIALISI AUTOMATIZZATA (APD) E SACCHE, IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO.

Il Dirigente proponente, Dott. Giuseppe Magliocca, Direttore dell'U.O.C. Provveditorato dell'Azienda ULSS n. 2, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamenti vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato:

Premesso che:

Con Deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda Zero n. 378 del 14.12.2018 e n. 75 del 21.02.2019 di rettifica, è stata indetta la gara d'appalto, a mezzo procedura aperta telematica, per la fornitura triennale di sistemi per dialisi peritoneale domiciliare continua (CAPD), dialisi automatizzata (APD) e sacche, in fabbisogno alle Aziende sanitarie della Regione del Veneto, con facoltà di rinnovo biennale e opzione di proroga per un ulteriore semestre;

dagli atti di gara si evince che la fornitura è stata suddivisa in n. 3 lotti, per i lotti nn. 1 e 2 è stata prevista l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e la stipula di un accordo quadro con più operatori economici, da parte di ciascuna Azienda Sanitaria aderente all'iniziativa di acquisto centralizzato; mentre per il lotto n. 3 è stato adottato, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., demandando la stipula del relativo contratto di appalto, a ciascuna Azienda Sanitaria aderente;

con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 472 del 30.9.2019 è stata disposta l'aggiudicazione della summenzionata gara d'appalto e con mail varie acquisite agli atti, la U.O.C. CRAV dell'Azienda Zero ha comunicato in data 14/01/2020 l'esito della suddetta gara, e in data 30/01/2020 ha comunicato la conclusione dei controlli e l'efficacia dell'aggiudicazione, specificando che la scadenza contrattuale triennale della fornitura è prevista per il 31.01.2023;

conseguentemente l'U.O.C. Provveditorato in collaborazione con l'U.O.C. Economato e gestione Logistica e le U.O.C. di Dialisi dell'Azienda Ulss n. 2, ha verificato i fabbisogni della procedura di cui trattasi e formalizzati in data 30/03/2020 e rivisti, da ultimo, in data 30/04/2020;

Sulla base dell'istruttoria condotta dalle citate Unità Operative, è stato redatto il prospetto denominato "*Allegato 01 – Elenco sistemi per dialisi peritoneale domiciliare continua (CAPD), dialisi automatizzata (APD) e sacche*", facente parte integrante del presente atto (allegato 01), contenente i fabbisogni da recepire fino al 31.01.2023;

Tutto ciò premesso, si propone:

- di recepire, le risultanze della procedura di cui trattasi, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 472 del 30.09.2019, la fornitura triennale, con facoltà di rinnovo biennale e opzione di proroga per un ulteriore semestre, ai prezzi e per i quantitativi indicati nel prospetto denominato: "*Allegato 01 – Elenco sistemi per dialisi peritoneale domiciliare continua (CAPD), dialisi automatizzata (APD) e sacche*", allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato n. 1), fino al 31.01.2023;

- di quantificare la spesa per il suddetto recepimento in € 4.349.580,00 + IVA 4% = € 4.523.563,20 IVA inclusa;
- di nominare:
 - quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dott. Sergio Andres, Direttore dell'U.O.C. Economato e Gestione Logistica;
 e su proposta del RUP:
 - quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), il Dott. Cataldo Abaterusso - Responsabile UOC Dialisi del P.O. di Castelfranco;
 - quali Assistenti al DEC la Dott.ssa Giulia Nicolai dell'UOC Dialisi del P.O. di Pieve di Soligo e la Sig.ra Marta Tenan dell'UOC Dialisi del Treviso.
- di delegare il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato all'adozione di tutti gli atti conseguenti la presente deliberazione, ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 272 del 20/02/2017, comprese la firma dei contratti con le ditte aggiudicatarie, i documenti conseguenti, e la sottoscrizione dell'accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (Allegato 2);

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la suesposta relazione;

Condivise le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del suddetto Direttore proponente;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari, per le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di recepire le risultanze della gara d'appalto, a mezzo procedura aperta telematica, per la fornitura triennale di sistemi per dialisi peritoneale domiciliare continua (CAPD), dialisi automatizzata (APD) e sacche, in fabbisogno alle Aziende sanitarie della Regione del Veneto, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 472 del 30.09.2019, per la durata di 36 mesi, con facoltà di rinnovo biennale e opzione di proroga per un ulteriore semestre, ai prezzi e per i quantitativi indicati nel prospetto denominato: "*Allegato 01 – Elenco sistemi per dialisi peritoneale domiciliare continua (CAPD), dialisi automatizzata (APD) e sacche*", allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato n. 1), fino al 31.01.2023;
2. di quantificare la spesa per il suddetto recepimento in € 4.349.580,00 + IVA 4% = € 4.523.563,20 IVA inclusa;
3. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i CIG derivati sono indicati nel prospetto di cui al punto 1);
4. di dare atto che l'onere derivante dalla presente deliberazione, viene così determinato:

Anno	Busin ess Unit	Conto	Descrizione del Conto	Importo Euro	N. Autorizzaz ione	Centro Ordinat ore
2020	SAN	EBA 0040004	MEDICINALI CON AIC- ALTRO	€ 932.321,87	20-U02322	T001
2020	SAN	EBA 0222002	DISPOSITIVI MEDICI ALTRO-DA SERVICE	€ 324.911,89	20-U02324	T001
2020	SAN	EBA 1534001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-SERVICE	€ 124.966,11	20-U02325	T001
2021	SAN	EBA 0040004	MEDICINALI CON AIC- ALTRO	€ 1.017.078,40		T001
2021	SAN	EBA 0222002	DISPOSITIVI MEDICI ALTRO-DA SERVICE	€ 354.449,33		T001
2021	SAN	EBA 1534001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-SERVICE	€ 136.326,67		T001
2022	SAN	EBA 0040004	MEDICINALI CON AIC- ALTRO	€ 1.017.078,40		T001
2022	SAN	EBA 0222002	DISPOSITIVI MEDICI ALTRO-DA SERVICE	€ 354.449,33		T001
2022	SAN	EBA 1534001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-SERVICE	€ 136.326,67		T001
2023	SAN	EBA 0040004	MEDICINALI CON AIC- ALTRO	€ 84.756,53		T001
2023	SAN	EBA 0222002	DISPOSITIVI MEDICI ALTRO-DA SERVICE	€ 29.537,44		T001
2023	SAN	EBA 1534001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-SERVICE	€ 11.360,56		T001

mediante corrispondente utilizzo del budget assegnato al Centro Ordinatore sul rispettivo conto del Bilancio Economico Preventivo dell'anno di riferimento;

5. di delegare il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato all'adozione di tutti gli atti conseguenti la presente deliberazione, ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 272 del 20/02/2017, comprese la firma dei contratti con le ditte aggiudicatarie, i documenti conseguenti, e la sottoscrizione dell'accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (Allegato 2);
6. di nominare:
 - quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dott. Sergio Andres, Direttore dell'U.O.C. Economato e Gestione Logistica;
 e su proposta del RUP:
 - quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), il Dott. Cataldo Abaterusso - Responsabile UOC Dialisi del P.O. di Castelfranco;
 - quali Assistenti al DEC la Dott.ssa Giulia Nicolai dell'UOC Dialisi del P.O. di Pieve di Soligo e la Sig.ra Marta Tenan dell'UOC Dialisi del Treviso;
7. di dichiarare la presente Deliberazione esecutiva dalla data di pubblicazione.

Deliberazione 14/05/2020, n. 816

Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Per il parere di competenza:

Il Direttore amministrativo n.ro certificato: 2585B80B2A04F471 Firmatario: Dott.ssa Annamaria Tomasella

Il Direttore sanitario n.ro certificato: 67DE463E6B6AA0709990C57BE4C83D99 Firmatario: Dott. Livio Dalla Barba

Il Direttore dei servizi socio-sanitari n.ro certificato: 2BE30B12538782EB Firmatario: Dott. George Louis Del Re

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Benazzi
n.ro certificato: 0A374A2C08064C79

La presente deliberazione viene:

- affissa all'albo Aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi
- inviata in data odierna al Collegio Sindacale

Treviso, 20/05/2020 SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario
n.ro certificato: 5A233DABCE63DF1F Firmatario: Cristina Canella

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/05/2020

Treviso, 20/05/2020 SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario
n.ro certificato: 5A233DABCE63DF1F Firmatario: Cristina Canella

La presente deliberazione viene inviata a:

Uffici/Servizi:

U.O.C. Provveditorato



Allegato 01 – Elenco sistemi per dialisi peritoneale domiciliare continua (CAPD), dialisi automatizzata (APD) e sacche

Lotto	graduatoria	SUB	aggiudicatario	CIG MASTER	CIG DERIVATO	Descrizione	Unità misura	quantità presunte triennali per pazienti incidenti/esistenti	Importo unitario IVA esclusa	Importo complessivo sublotto triennale IVA esclusa	Importo complessivo lotto triennale, IVA esclusa, comprensivo dei sublotti A, B, B1 e B2.	Aliquota iva	Importo complessivo triennale offerto per lotto, IVA compresa, comprensivo dei sublotti A, B, B1 e B2.
1	1	A	Fresenius	7822544784	8226515EEC	Fornitura di sistemi per trattamenti di dialisi peritoneale domiciliare manuale in CAPD con soluzioni a pH fisiologico	sacca da 2/2,5	139.000	€ 6,40	€ 889.600,00	€ 2.151.600,00	4%	€ 2.237.664,00
	1	B	Fresenius			Fornitura di sistemi per trattamenti di dialisi peritoneale domiciliare automatizzata in APD con soluzioni a pH fisiologico	sacca da 5l	70.000	€ 8,00	€ 560.000,00		4%	
	1	B.1	Fresenius			kit di connessione per apd	pezzo	39.000	€ 13,00	€ 507.000,00		4%	
	1	B.2	Fresenius			canoni noleggio comprensivi di manutenzione e formazione	canone giornaliero	39.000	€ 5,00	€ 195.000,00		4%	
1	2	A	Baxter	7822544784	8226523589	Fornitura di sistemi per trattamenti di dialisi peritoneale domiciliare manuale in CAPD con soluzioni a pH fisiologico	sacca da 2/2,5	24.000	€ 6,40	€ 153.600,00	€ 1.430.400,00	4%	€ 1.487.616,00
	2	B	Baxter			Fornitura di sistemi per trattamenti di dialisi peritoneale domiciliare automatizzata in APD con soluzioni a pH fisiologico	sacca da 5l	74.100	€ 8,00	€ 592.800,00		4%	
	2	B.1	Baxter			kit di connessione per apd	pezzo	38.000	€ 13,00	€ 494.000,00		4%	
	2	B.2	Baxter			canoni noleggio comprensivi di manutenzione e formazione	canone giornaliero	38.000	€ 5,00	€ 190.000,00		4%	
2	1	A	Baxter	78225669AB	8226541464	Fornitura di sistemi per trattamenti di dialisi peritoneale domiciliare manuale in CAPD con soluzioni standard	sacca da 2/2,5	11.600	€ 4,80	€ 55.680,00	€ 110.380,00	4%	€ 114.795,20
	1	B	Baxter			Fornitura di sistemi per trattamenti di dialisi peritoneale domiciliare automatizzata in APD con soluzioni standard	sacca da 5l	5.000	€ 5,00	€ 25.000,00		4%	
	1	B.1	Baxter			kit di connessione per apd	pezzo	1.650	€ 13,00	€ 21.450,00		4%	
	1	B.2	Baxter			canoni noleggio comprensivi di manutenzione e formazione	canone giornaliero	1.650	€ 5,00	€ 8.250,00		4%	
3	1	A	Baxter	78225761EE	8226550BCF	Fornitura di sacche di icodestrina	sacca	53.000	€ 12,40		€ 657.200,00	4%	€ 683.488,00
						TOTALE COMPLESSIVO					€ 4.349.580,00		€ 4.523.563,20

**ACCORDO PER LA NOMINA
A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679**

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, con sede in via S. Ambrogio di Fiera n. 37 Treviso, CF/P.IVA 03084880263, in persona del Dott. Giuseppe Magliocca, Direttore U.O.C. Provveditorato, delegato alla firma del presente accordo dal Dott. Francesco Benazzi con Deliberazione n. 272 del 20/02/2017, in qualità di Titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito rispettivamente "Azienda" o "Titolare" e "GDPR")

e

xxxxxxxxxx, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in xxxxxxxx, via xxxxxxxx, c.a.p. xxxxxxxx - C.F. e p. iva xxxxxxxx, n. REA xxxxxxxx (di seguito: "Fornitore" o "Responsabile del Trattamento"),

congiuntamente indicate come "Parti";

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n. xxxx del xxxx, pubblicata il xxxx, è stato affidato al Fornitore la fornitura di "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" e ai fini dell'esecuzione del Contratto il Fornitore dovrà effettuare operazioni di trattamento dei Dati Personali per conto dell'Azienda;
- l'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- il Fornitore è in possesso di adeguate competenze tecniche e *know-how* circa gli scopi e le modalità di trattamento dei Dati Personali, delle misure di sicurezza da adottare al fine di garantire la loro riservatezza, la completezza e l'integrità, nonché diretta e completa conoscenza delle norme che disciplinano la protezione degli stessi;
- con il presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di cui sopra, l'Azienda, in qualità di Titolare del trattamento, intende nominare il Fornitore, che accetta, Responsabile del trattamento (di seguito anche "Fornitore"), ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 del GDPR.
- con la sottoscrizione del presente documento le Parti intendono regolare i reciproci rapporti in relazione al trattamento dei Dati Personali effettuato dal Fornitore/Responsabile del trattamento per conto dell'Azienda.

tutto ciò premesso, alla luce di quanto precede, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

DEFINIZIONI

Fatta eccezione per i termini e le espressioni altrimenti definiti nel presente Accordo, i termini e le espressioni contrassegnate da iniziali maiuscole avranno il significato di seguito specificato:

"Autorità di Controllo"	indica il Garante per la protezione dei Dati Personali.
"Accordo di trasferimento dei dati"	indica ogni accordo stipulato tra le parti e finalizzato al trasferimento legittimo dei Dati Personali.
"Categorie Particolari di Dati"	indica ogni Dato Personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
"Comitato Europeo per la protezione dei dati"	indica l'organismo dell'Unione Europea dotato di personalità giuridica istituito ai sensi degli artt. 68 e ss. del GDPR.
"Contratto"	indica l'accordo in essere tra le Parti.

“Dato/i Personale/i”	qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
“Dati Giudiziari”	indica ogni Dato Personale relativo a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza ovvero relativo a provvedimenti giudiziari, sanzioni penali, o carichi pendenti, o la qualità dell'imputato o indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del Codice di Procedura Penale.
“Autorizzati”	le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che agiscono sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile ai sensi dell'art. 29 del GDPR.
“Interessato”	la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i Dati Personali.
“Subfornitore/Sub-Responsabile”	indica qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, a cui il Responsabile ricorra per l'esecuzione di specifiche attività di Trattamento per conto del Titolare a cui sono imposti gli stessi obblighi del Responsabile.
“Terze Parti o Terzi”	indica la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non siano l'interessato, il Titolare, il Responsabile e gli incaricati autorizzati al trattamento dei Dati Personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.
“Trattamento”	indica qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

1. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Con la sottoscrizione del presente atto, che forma parte integrante del Contratto, l'Azienda nomina il Fornitore quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali, di cui entra in possesso o ai quali ha comunque accesso, necessarie all'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto e di eventuali servizi accessori allo stesso. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente accordo, accetta tutti i termini sotto indicati, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei Dati Personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la presente nomina o a quelle ulteriori che saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore.

Il Fornitore prende atto che l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali quale Responsabile è affidato per l'esclusiva ragione che il profilo professionale/societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.

2. NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento deve essere svolto da parte del Responsabile in esecuzione del vigente rapporto contrattuale con l'Azienda e per le finalità ad esso relative, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tali finalità. In particolare, i dati saranno trattati dal Responsabile per attività di:

xx.

3. TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI E CATEGORIE DI INTERESSATI

Il trattamento dei dati personali, in riferimento ai Servizi affidati, riguarda dati:

- di natura c.d. comune
- dati definiti come particolari dall'art. 9 GDPR
- dati di cui all'art. 10 GDPR

4. DIRITTI DEL TITOLARE

L'Azienda ha diritto di ottenere dal Responsabile tutte le informazioni relative alle misure organizzative e di sicurezza da questo adottate necessarie per dimostrare il rispetto delle istruzioni e degli obblighi affidati.

La stessa Azienda, inoltre, ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile, come indicato al punto 10.

5. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE

Nell'adempimento delle proprie obbligazioni il Fornitore, i suoi dipendenti ed ogni Subfornitore di cui il Fornitore si avvalga e che effettui il Trattamento di Dati Personali del Titolare, si obbligano a rispettare il GDPR ed ogni altra istruzione impartita dall'Azienda, nonché a tener conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo italiana e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, inerenti il trattamento svolto.

Il Fornitore si impegna ad effettuare il Trattamento soltanto dei Dati Personali che siano necessari e/o strumentali all'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore si impegna, sin dalla data di sottoscrizione del presente atto, a rendere disponibili ed a comunicare ai propri Subfornitori soltanto quei Dati Personali che siano strettamente necessari per l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto o di obblighi di legge.

Il Fornitore si impegna a cooperare con l'Azienda in qualsiasi momento al fine di assicurare il corretto trattamento dei Dati Personali e si impegna a fornire alla stessa Azienda tutte le informazioni o i documenti, che potranno essere richiesti da quest'ultima per l'adempimento degli obblighi di legge e per comprovare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, entro 15 giorni dalla richiesta formulata dall'Azienda a mezzo posta elettronica.

Il Fornitore si obbliga, nei limiti dei propri poteri, al rispetto delle norme che disciplinano il Trattamento dei Dati Personali, ivi incluse le regole stabilite dall'Autorità di Controllo, nonché a garantire che i propri dipendenti ed ogni soggetto della cui cooperazione esso si avvalga rispettino tali norme.

In particolare, il Responsabile si impegna a rispettare gli obblighi ed istruzioni di seguito elencati.

6. MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE E VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI

Il Fornitore, nella sua qualità di responsabile del trattamento dei dati si impegna a adottare le misure tecniche ed organizzative adeguate, previste dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei Dati Personali, così come ogni altra previsione derivante dall'Autorità di Controllo e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati.

Il Fornitore, in considerazione della conoscenza maturata quale conseguenza dei progressi tecnici e tecnologici, della natura dei Dati Personali e delle caratteristiche delle operazioni di Trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e dovrà assicurare che, le misure di sicurezza progettate ed implementate, siano in grado di ridurre il rischio di danni volontari o accidentali, perdita di dati, accessi non autorizzati ai dati, trattamenti non autorizzati o trattamenti non conformi agli scopi di cui al presente Contratto.

In particolare, il fornitore ed ogni eventuale Subfornitore, si obbligano a:

- adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati

dall'Autorità di Controllo inerenti ai Trattamenti svolti dal Responsabile, e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati;

- non trasferire i Dati Personali trattati per conto dell'Azienda al di fuori dell'usuale luogo di lavoro, a meno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle competenti pubbliche autorità, anche regolamentari e di vigilanza, o dall'Azienda stessa;
- fornire all'Azienda una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al Trattamento dei Dati Personali;
- impiegare sistemi di cifratura per tutti i Dati Personali memorizzati su dispositivi di archiviazione digitali o elettronici, come computer portatili, CD, dischetti, driver portatili, nastri magnetici o dispositivi simili: i Dati Personali dovranno essere cifrati nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali e dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare l'aggiornamento degli standard di cifratura in modo da tenere il passo dello sviluppo tecnologico e dei rischi ad esso connaturati, includendo ogni richiesta o indicazione emanata da qualsiasi pubblica autorità competente, anche regolamentare e di vigilanza;
- istituire e mantenere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del GDPR e metterlo a disposizione del Titolare ogniqualvolta richiesto;
- comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati, se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;
- assistere la stessa Azienda, relativamente ai Dati Personali oggetto di trattamento, nel garantire – ove applicabili - il rispetto degli obblighi relativi:
 - (i) alla sicurezza del trattamento;
 - (ii) alla notifica di una violazione dei Dati Personali all'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 33 del GDPR;
 - (iii) alla comunicazione di una violazione dei Dati Personali all'interessato ai sensi dell'art. 34 del GDPR;
 - (iv) alla valutazione d'impatto sulla protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 35 del GDPR;
 - (v) alla consultazione preventiva ai sensi dell'art. 36 del GDPR.

7. VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI

In caso di violazione dei dati personali consistente nella violazione di sicurezza, che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto dell'Azienda (c.d. data breach), il Responsabile deve:

- informare l'Azienda tempestivamente e in ogni caso al massimo entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, di ogni violazione dei dati personali trattati per conto dell'Azienda che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e fornire tutti i dettagli completi della violazione subita: in particolare, fornendo una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l'impatto della violazione dei dati personali sull'Azienda e sugli interessati coinvolti e le misure adottate per mitigare i rischi;
- fornire assistenza all'Azienda per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti.

Il Responsabile si attiverà per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive all'Azienda ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dalla stessa.

8. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PRIVACY

Il Fornitore si impegna ad adottare la documentazione in materia di protezione dei Dati Personali prevista dalla normativa italiana ed europea e le relative procedure concernenti le adeguate misure tecniche e organizzative.

9. ISTANZE DEGLI INTERESSATI

Tenendo conto della natura del trattamento, il Fornitore si obbliga ad assistere e supportare il Titolare del Trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare riscontro alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Fornitore) nel rispetto dei termini previsti dall'art. 12 del GDPR.

In particolare, qualora il Fornitore riceva richieste provenienti dagli Interessati, finalizzate all'esercizio dei propri diritti, esso dovrà:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare a mezzo posta elettronica certificata, allegando copia delle richieste ricevute;
- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli Interessati;

- assistere e supportare il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli Interessati (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Fornitore).

10. PERSONE AUTORIZZATE

Il Fornitore si impegna a identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di Trattamento sui dati di titolarità dell'Azienda, individuando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione. Allo stesso tempo, il Fornitore si impegna a fornire agli Autorizzati le dovute istruzioni relativamente alle operazioni ed alle modalità di Trattamento dei Dati Personali.

11. SUB-RESPONSABILI E TERZE PARTI

Il Fornitore può chiedere di comunicare o rendere disponibili i Dati Personali trattati per conto dell'Azienda ad uno o più Subfornitori (di seguito anche "sub-responsabili"), ai quali affidare una o più specifiche attività di Trattamento oggetto del Contratto: il tal caso, la nomina dovrà essere approvata per iscritto dall'Azienda prima dell'affidamento dell'attività di trattamento, a seguito di specifica richiesta formale.

Al fine di dare attuazione alle previsioni del Regolamento UE 2016/679, il Fornitore si obbliga a designare i Subfornitori quali Sub-Responsabili e a far assumere agli stessi gli stessi obblighi in materia protezione dei dati personali cui si è impegnato quale Responsabile del trattamento dati con il presente atto, mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti.

Il Fornitore si obbliga, in caso di autorizzazione scritta generale, ad informare l'Azienda di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri sub-Responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Il Fornitore è tenuto ad impartire ai Sub-Responsabili precise istruzioni relativamente al Trattamento oggetto del Contratto e ad assicurarsi che offrano le medesime garanzie in materia di misure tecniche e organizzative previste dal GDPR.

I Sub-Responsabili potranno trattare i Dati Personali nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione del contratto che il Fornitore ha stipulato con l'Azienda ed in ogni caso nel rispetto del presente Contratto.

Il Fornitore risponderà nei confronti dell'Azienda qualora gli eventuali Collaboratori Esterni e sub-Responsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, e dichiara espressamente e garantisce di assumersene la completa responsabilità.

Il Fornitore si impegna a non comunicare, trasferire o condividere, i Dati Personali dell'Azienda a Terze Parti, salvo qualora legislativamente richiesto ed informandone preventivamente la stessa.

12. DEROGHE ALL'OBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Fornitore e i suoi dipendenti sono tenuti a non divulgare i dati personali trattati.

Il Fornitore è tenuto inoltre a non comunicare i Dati Personali senza il consenso dell'Azienda, fatta eccezione per l'ipotesi in cui detta comunicazione sia effettuata nei confronti di:

- (a) società parte del Gruppo del Fornitore, se prevista contrattualmente, previa valutazione del ruolo privacy della società stessa (se Titolare, Contitolare o Responsabile), nel rispetto delle disposizioni del GDPR;
 - (b) dipendenti del Fornitore designati Persone Autorizzate, quando ciò sia necessario per l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto,
 - (c) una pubblica autorità competente, anche regolatoria e di vigilanza,
- fermo restando che la comunicazione di tali Dati Personali dovrà essere effettuata nel rispetto del presente atto e della legge applicabile.

13. COMUNICAZIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO, PERDITE O DANNO

Il Fornitore è tenuto a comunicare immediatamente all'Azienda ed a fornire alla stessa tutta la necessaria assistenza:

- (a) in caso di richiesta di accesso ai Dati Personali effettuata da un Interessato in conformità al precedente articolo 9, da una autorità di controllo, da una autorità indipendente o dall'autorità giudiziaria;
- (b) qualora venga a conoscenza di una delle seguenti circostanze, in conformità a quanto previsto nel precedente articolo 6:
 - (i) perdita, danneggiamento o distruzione dei Dati Personali;
 - (ii) accesso ai Dati Personali da parte di Terze Parti, fuori dai casi espressamente previsti dal Contratto;
 - (iii) qualunque circostanza o evento che possa determinare potenzialmente una violazione della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei Dati Personali.

Ogni violazione dei dati personali di cui al punto b) deve essere comunicata al Titolare nel termine massimo di 48 ore dalla conoscenza della stessa, riportando la natura della violazione, le circostanze ad essa relative, le sue probabili conseguenze ed i provvedimenti adottati (o che si intendono adottare) per porvi

rimedio e attenuare i possibili effetti negativi ed indicando il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer), con i relativi dati di contatto.

14. CONTROLLI E ATTIVITÀ DI AUDIT

Il Fornitore si impegna a consentire al Titolare la verifica del rispetto del presente atto di designazione, a supervisionare e controllare direttamente i soggetti da esso designati per le operazioni di Trattamento ed a tal fine potrà organizzare corsi di formazione.

Qualora venga rilevato che un'istruzione impartita dal Titolare violi le disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali, il Fornitore si obbliga ad informarne immediatamente il Titolare.

Il Fornitore inoltre riconosce all'Azienda il diritto di effettuare controlli (audit) relativamente alle operazioni aventi ad oggetto il Trattamento dei Dati Personali dell'Azienda.

A tal fine, l'Azienda potrà periodicamente sottoporre al Fornitore un questionario sul livello di sicurezza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali (che dovrà essere debitamente compilato e restituito) e ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit o di rendicontazione in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Fornitore.

Anche per le finalità sopra esposte, il Fornitore è obbligato a mettere a disposizione in qualunque momento e su richiesta del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina ed è altresì tenuto a contribuire alle attività di revisione realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, comprese le ispezioni.

I controlli saranno effettuati dal Titolare periodicamente ed in base a metodologie concordate tra le Parti.

15. DURATA E CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO

La presente nomina ha la medesima durata ed efficacia del Contratto e, pertanto, cesserà al momento del completo adempimento o dello scioglimento del vincolo contrattuale, qualsiasi ne sia il motivo. Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Fornitore in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

A seguito della cessazione del trattamento affidato al Responsabile o nei casi di cui al comma precedente, qualsiasi ne sia la causa, il Fornitore sarà tenuto, a scelta del Titolare e sulla base delle istruzioni dallo stesso impartite, a:

- (i) restituire al Titolare i Dati Personali trattati, oppure
- (ii) provvedere alla loro integrale distruzione (eventuali copie comprese),
salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (contabili, fiscali, ecc.) o il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento dei dati da parte del Fornitore, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario. In tal caso il Fornitore dovrà indicare al Titolare i motivi ed i criteri di conservazione dei dati.

16. ACCORDO RELATIVO AL TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

Il Fornitore si impegna a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei Dati Personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali modello, etc.).

Il Fornitore, pertanto, non potrà trasferire o effettuare il trattamento dei Dati Personali dell'Azienda al di fuori dell'Unione Europea, (per nessuna ragione), in assenza di autorizzazione scritta dell'Azienda. Qualora l'Azienda rilasci l'autorizzazione (di cui al presente paragrafo) e sia (venga) pertanto effettuato un trasferimento dei Dati Personali dell'Azienda al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare quanto disposto dal GDPR in materia.

Resta inteso tra le Parti che il Fornitore dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione, consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata del presente Contratto.

Il Fornitore è obbligato a comunicare immediatamente all'Azienda il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- (a) Mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra, oppure
- (b) Qualsiasi modifica della metodologia e delle finalità trasferimento dei Dati Personali dell'Azienda all'estero.

17. MANLEVA E RESPONSABILITÀ PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

Il Fornitore, con l'accettazione della presente nomina, si impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei Dati Personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Fornitore (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR.

Il Fornitore si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 82, paragrafo 5, del GDPR l'Azienda, quale Titolare del trattamento, ha il diritto di reclamare dal responsabile del trattamento, il risarcimento del danno, pagato all'interessato o a terzi, per la parte del risarcimento corrispondente alla sua parte di responsabilità per il danno.

Fatti salvi gli articoli 82, 83, 84, del GDPR, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente atto relativamente alle finalità e modalità di trattamento dei dati, di azione contraria alle istruzioni ivi contenute o in caso di mancato adempimento agli obblighi specificatamente diretti al Responsabile del trattamento dei dati dal GDPR, il Responsabile sarà considerato quale Titolare del trattamento e ne risponderà personalmente e direttamente.

18. DISPOSIZIONI FINALI

Si dà atto che alla scadenza o cessazione del Contratto, per qualsiasi causa, il Fornitore è comunque tenuto all'obbligo di riservatezza.

Data _____

Il Titolare del Trattamento

Per integrale accettazione

Il Responsabile esterno del Trattamento
